

RETE FERROVIARIA ITALIANA
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO
CONTRATTO

F R A

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. - Direzione Compartimentale Movimento di Torino, in seguito per brevità sarà indicata come "**RFI**", per le quali interviene nel presente atto il Signor Livrieri ing. Lorenzo nato ad Altamura (BA) il 07 ottobre 1948 e domiciliato a TORINO nella sua qualità di Direttore Compartimentale Movimento, in virtù delle facoltà conferitegli dalle norme in vigore,

E

la **S.p.A. Edipower**, già Eurogen S.p.A. fusa in Edipower con Atto del 21.11.2002 la cui comunicazione di incorporazione è agli atti di RFI, che in seguito per brevità sarà indicato come "il Raccordato", rappresentato nel presente atto dal Sig. Bonifacino Luigi nato a Loazzolo (AT) il 28.07.1952 nella sua qualità di procuratore, come risulta dalla procura speciale con atto del 30/09/2003 notaio Salvini Colombo di Milano e depositata in atti presso la sede stipulante.

PREMESSO:

- Che il Raccordato ha avanzato richiesta per mantenere allacciato un binario di raccordo alla progressiva Km 49+371 della linea Asti - Chivasso, fra le stazioni di San Sebastiano e Chivasso, all'insediamento produttivo della Società Edipower S.p.A. per regolare l'impianto e l'esercizio del binario di raccordo di cui sopra si conviene e si stipula quanto segue:

Luigi Bonifacino

[Signature]

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

RFI consente al Raccordato di mantenere allacciato un binario di raccordo fra lo stabilimento della stessa e alla progressiva km 49+371 della linea Asti - Chivasso fra le stazioni di San Sebastiano e Chivasso e di esercire l'impianto di raccordo secondo il dispositivo rappresentato e distinto con le tinte rosso e verde sul piano, che bollato e firmato, si allega al presente Atto per formarne parte integrante e contestuale.

Sul piano stesso è inoltre indicata con velatura verde l'area di proprietà del Raccordato ceduta in uso gratuito a RFI e con velatura rosa l'area di proprietà di RFI ceduta in uso gratuito al Raccordato.


ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione ed avrà la durata di anni uno, tacitamente rinnovabile fino al termine del nono anno a partire dalla stessa data, fatti salvi i casi di revoca da parte di RFI previsti dall'art.17 del presente Contratto e/o di cessazione richieste dal Raccordato con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza annuale.

Resta inoltre stabilito che al presente Contratto s'intendono applicabili tutte le disposizioni di carattere generale che venissero disposte da RFI in materia di binari di raccordo, anche nei riguardi dei corrispettivi, durante il periodo di validità stabilito dal presente articolo, senza bisogno di disdetta e senza bisogno che tale applicabilità sia fatta risultare da atti aggiuntivi.

ARTICOLO 3

**ONERI PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,
SORVEGLIANZA, ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE
E ATTIVAZIONE IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE**

Tutte le spese occorrenti per progettare, realizzare e attivare gli impianti costituenti il raccordo sono a carico del Raccordato.

1. Il Raccordato provvederà a proprie cura, spese, responsabilità, nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente:

- A concordare formalmente, con gli Organi Tecnici di RFI, le modalità operative di cantiere, in particolare per quanto concerne l'esecuzione dei lavori sulle aree di proprietà RFI;
- Ad espletare pratiche necessarie presso le competenti Autorità per ottenere il nulla osta relativo alla costruzione del raccordo, tenendo in ogni caso sollevata RFI da qualsiasi molestia, reclamo ed onere finanziario che, per effetto del raccordo, potesse essere richiesto da terzi, nonché ad avere la piena disponibilità dell'area sulla quale dovranno essere realizzati gli impianti;
- All'espletamento delle pratiche ed eventuali lavori necessari per lo spostamento di sottoservizi di qualsiasi genere, prendendo diretti accordi con gli Enti e Uffici interessati;
- All'esecuzione di tutti i lavori di terra, murari e di armamento, compresi i materiali necessari e i sentieri, occorrenti per la realizzazione del raccordo e per mantenere il regolare deflusso delle acque in genere, provvedendo anche alla costruzione delle opere atte alla raccolta e smaltimento delle acque stesse, quali cunicoli, drenaggi, cunette in conglomerato cementizio ecc., in conformità dei progetti approvati da

Enj. Bonfina
[Signature]

RFI e delle disposizioni che verranno impartite da RFI medesima all'atto dell'esecuzione delle opere suddette, sia all'interno che all'esterno del recinto ferroviario.

La massicciata ferroviaria dovrà essere realizzata con pietrisco di 1^a o 2^a categoria e dovrà avere uno spessore di cm 20 sotto il piano di appoggio delle traverse .

I materiali d'armamento utilizzati sul binario di RFI dovranno risultare collaudati e certificati prima dell'impiego secondo le norme in uso presso RFI.

- Alla costruzione di un adeguato impianto di illuminazione sugli impianti ricadenti all'esterno del recinto ferroviario adatto a consentire l'effettuazione dei movimenti di manovra anche durante periodi notturni nel rispetto delle disposizioni che verranno impartite da RFI.

Nell'esecuzione dei lavori di sua spettanza, ai sensi del presente e dei successivi articoli, il Raccordato dovrà attenersi alle prescrizioni degli agenti di RFI incaricati della sorveglianza dei lavori stessi.

I lavori necessari per la costruzione degli impianti di raccordo, anche all'esterno del recinto ferroviario, dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche e con l'osservanza delle norme regolamentari e di sicurezza vigenti , nonché di eventuali disposizioni che verranno impartite dal personale RFI al Raccordato il quale dovrà attenersi scrupolosamente .

L'apertura all'esercizio ferroviario degli impianti del raccordo, sarà subordinata all'accertamento della regolare esecuzione di tutti i lavori eseguiti dal Raccordato.

Detto accertamento, che dovrà essere richiesto dal Raccordato prima

Guig. Barfai
mm

dell'attivazione degli impianti, sarà effettuato da RFI sulla base della normativa tecnica che regola le condizioni d'ammissibilità alla rete ferroviaria.

Tutti gli impianti, sia tecnologici che d'armamento, ricadenti all'interno del recinto ferroviario, rimangono acquisiti al patrimonio di RFI.

Le spese relative alla sorveglianza, nonché quelle inerenti la visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori e di attivazione impianti, saranno addebitate al Raccordato in base all'effettivo impiego del personale di RFI ed al costo orario esistente nel periodo di utilizzazione del personale medesimo secondo le tabelle vigenti presso RFI, salvo conguaglio finale.

Le succitate spese dovranno essere pagate dal Raccordato entro 30 gg dall'emissione di regolare fattura da RFI/DCI e versate tramite Bonifico Bancario a favore di RFI/DCI S.p.A. sul conto corrente che verrà indicato sulla fattura stessa.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RACCORDO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il raccordo risulta costituito dai seguenti impianti d'armamento:

- Entro il recinto ferroviario gli impianti distinti con tinta rossa sul piano allegato;
- Fuori il recinto ferroviario gli impianti distinti con le tinte verdi sul piano allegato.

Gli impianti del raccordo in oggetto del presente Atto non sono posati in discesa verso lo scambio d'innesto "A" e non contengono, sia dentro sia fuori il recinto ferroviario, curve di raggio inferiore a metri 150.




Il raccordo risulta dotato dai seguenti impianti di sicurezza:

- Traverse limite di stazionamento poste nei punti regolamentari delle deviazioni costituite dai deviatoi;
- Paraurti di tipo in uso presso RFI posati alle estremità dei binari tronchi;
- Due fermadeviatoi tipo FS 44 intallonabili, ad una chiave rispettivamente marca "a" e "b" applicati allo scambio "A" d'innesto del raccordo per assicurarli nella posizione normale di libero transito sul binario di corsa e nella posizione rovescia di deviata per il raccordo.

Il fermadeviatoio marca "a" intallonabile è munito di controllo elettrico permanente cumulativo della posizione degli aghi del deviatoio e di efficienza del fermascambio.

- Due fermascambi tipo FS ad una chiave rispettivamente marca "b" e "c" applicati allo scambio "B", per assicurarli nella posizione normale di non comunicazione ed in quella rovescia di deviata per il raccordo.
- Una serratura centrale ubicata nel fabbricato del Posto Manovra (P.M.).
- Una apparato, ubicato nel fabbricato del P.M., costituito da cinque maniglie per la manovra dei segnali di protezione e di partenza del raccordo e per la disabilitazione del P.M.
- Quattro segnali luminosi con le seguenti funzioni:
 - Un segnale luminoso "2" di 1^a categoria di protezione del raccordo lato Chivasso, che comanda il libero transito per Asti o l'ingresso al raccordo;
 - Un segnale luminoso "3S" di protezione del raccordo lato Asti e di avviso dal successivo segnale di protezione di Chivasso;
 - Un segnale luminoso "4S" di avviso del segnale "3S" di cui al

Enrico Bonfante
Enrico

precedente punto;

- Un segnale luminoso "3D" munito di tabella triangolare limitatrice di velocità a 30 Km/h, che comanda le partenze delle tradotte del raccordo per Chivasso.
- Il P.M. è normalmente impresenziato e i segnali di protezione sulla linea Asti-Chivasso sono a via libera.

Presentandosi la necessità di dover effettuare tradotte per il raccordo, l'impianto sarà presenziato e l'agente che presta servizio nel P.M. provvederà alla manovra dei deviatoi e dei segnali.

Con l'impianto in regime di presenziamento, pervengono nel P.M. consensi distinti, accordati dal Dirigente Movimento di Chivasso, che agiscono sul segnale "2" di protezione del raccordo Edipower S.p.A. lato Chivasso e sul segnale "3S" di protezione del raccordo lato San Sebastiano.

Nel P.M. posto al Km 49+382 è stato inserito un pulsante atto a permettere la chiusura del P.L. km 49+644 che viene utilizzato in caso di ingresso ed uscita della Tradotta diretta o proveniente dal raccordo.

La chiave marca (a) che assicura la comunicazione (A-B) in posizione normale è introdotta e vincolata nella serratura centrale con l'estrazione della chiave (C.C.) custodita dal Capo Stazione di Chivasso.

Con il P.M. abilitato, il D.M. di Chivasso concede consensi mediante due pulsanti, sia per l'accesso al raccordo che per i transiti verso Asti.

RFI si riserva il diritto di apportare agli impianti d'armamento e di sicurezza costituenti il raccordo tutte quelle modifiche ed aggiunte che, in qualsiasi tempo, ritenesse di adottare nell'interesse della sicurezza dell'esercizio ferroviario e dei suoi piani di sviluppo.

S. M. B. B. B.
du w

Dette modifiche verranno eseguite con le stesse modalità previste dal presente Contratto per la costruzione a nuovo e le spese relative saranno a carico del Raccordato.

Il Raccordato dovrà, pertanto, osservare le direttive che potrebbero al riguardo essergli impartite.

ARTICOLO 5

CHIUSURE – AREE


Il Raccordato provvederà a sua cura e spese a realizzare e mantenere:

- Una recinzione lungo la linea indicata con il colore verde e delimitata con lettere (a-b-c-d-e-f-g-h-i) sul piano allegato;
- Un cancello "H" di ferro della luce libera, nel vano (g-h), lasciato libero nella recinzione di cui sopra, per il passaggio del binario di raccordo, tale che i montanti del cancello stesso siano ad una distanza superiore di m 1,58 dal lembo interno della più vicina rotaia.

Il cancello stesso, deve essere munito di apposita serratura a chiave, che consente l'apertura soltanto dalla parte interna alla sede ferroviaria e la cui chiave è tenuta in consegna dal Capo Stazione di Chivasso che dispone per l'apertura e la chiusura del cancello medesimo secondo le esigenze del servizio ferroviario.

Il Raccordato deve inoltre provvedere alle modifiche che, per ragioni di esercizio, RFI ritenesse necessario apportare alla chiusura ed al cancello suddetto.

Qualora le modifiche disposte non venissero eseguite nel termine fissato da RFI, questa le effettuerà direttamente, ponendone il relativo costo a carico del Raccordato.



L'area di proprietà del Raccordato, indicata con velatura verde sul piano allegato al presente Atto, che, in dipendenza dell'impianto della recinzione suddetta, risulta interna al recinto ferroviario, sarà utilizzata a titolo gratuito da RFI per tutta la durata del presente Atto ed incorporata nel recinto ferroviario.


L'uso da parte del Raccordato dell'area con velatura rosa sul piano allegato, area di proprietà RFI, che in dipendenza della recinzione risulta esterna al recinto ferroviario, s'intende gratuito limitatamente ad una striscia di m 4,50 considerata come zona di occupazione di ciascun binario di raccordo.

ARTICOLO 6

PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI E TRASFORMAZIONI FUTURE

Si constata e si stabilisce quanto segue:

- Sono e rimangono di proprietà del Raccordato gli impianti esterni al recinto ferroviario, indicati con il colore verde sul piano allegato, nonché la recinzione ed il cancello H di cui al precedente art.5.
- Sono e rimangono di proprietà RFI tutti gli impianti d'armamento e tecnologici distinti con tinta rossa sul piano allegato, interni al recinto ferroviario, compresi i meccanismi di sicurezza. e gli impianti di illuminazione interni al recinto ferroviario di cui all'art.4.
- E' di proprietà del Raccordato l'area indicata con il colore verde e viene concessa in uso gratuito ad RFI per tutta la durata del presente Contratto.
- E' di proprietà di RFI l'area indicata con il colore rosa sul piano allegato al presente Atto e viene concessa in uso gratuito al Raccordato per tutta la durata del presente Contratto.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'G. M. B. P.' and 'aww'.